

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3027

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi
civili

Presentato alla Presidenza il 1° febbraio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio dei ministri, nella precedente seduta del 3 dicembre 1970, ha approvato un disegno di legge recante nuove norme di provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, nella considerazione che le disposizioni della legge 11 marzo 1970, n. 74 venivano a cessare al 31 dicembre 1970. Tale disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati ed è tuttora all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2918).

Poiché l'iter di tale progetto legislativo non potrà verosimilmente concludersi entro

breve tempo e poiché, d'altra parte, è assolutamente indispensabile garantire la continuità dell'assistenza ad una categoria di minorati particolarmente meritevoli di sostegno da parte dei pubblici poteri, si è ritenuto necessario e urgente disporre, mediante l'emissione di un decreto-legge, che viene presentato ora al Parlamento per la conversione in legge, la prosecuzione della efficacia delle precedenti norme legislative, con effetto dal 1° gennaio 1971, e fino all'entrata in vigore della nuova legge organica.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili ».

Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuità delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di mantenere in vigore, fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966 n. 625, con le modifiche e integrazioni previste dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, la cui efficacia è scaduta il 31 dicembre 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili continuano ad avere applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1971, le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, e alla legge 11 marzo 1970, n. 74.

ARTICOLO 2.

Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1971, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

ARTICOLO 3.

Le somme così stanziare si intendono in conto delle autorizzazioni di spesa che saranno previste dalle nuove disposizioni.

ARTICOLO 4.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinque miliardi, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per provvedere al pagamento di assegni mensili arretrati di assistenza. Alla copertura del predetto onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - RESTIVO - MARIOTTI - DONAT-
CATTIN - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli* REALE ORONZO